



COMUNE DI LANUSEI

Provincia dell'Ogliastra

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **51**
DEL **21/12/2015**

OGGETTO: SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI LANUSEI E SARULE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 09:40, nella sala consiliare del Comune, si è riunito in seduta pubblica straordinaria ed in seconda convocazione il Consiglio Comunale composto dai Signori:

	Presenti	Assenti
1 FERRELI DAVIDE	X	
2 USAI FULVIO	X	
3 FERRAI GABRIELLA		X
4 CONGIU NADIR PAOLO		X
5 DORE GIANCARLO	X	
6 ACAMPORA SALVATORE SEI	X	
7 CARRUANA MARIO	X	
8 PISANO MATTEO		X
9 MARONGIU LUCA		X

	Presenti	Assenti
10 USAI RICCARDO	X	
11 DEIANA SUSANNA	X	
12 CAROBBI SILVIO STEFANO	X	
13 MONNI ROBERTO		X
14 PRETTI LUCA		X
15 PIRAS LILIANA ANNA		X
16 PIRAS ATTILIO		X

Totale n. 8 8

Assume la presidenza **Davide Ferreli** in qualità di Sindaco .

Partecipa **Dott.ssa Maria Antonietta Basolu** nella sua qualità di Segretario Comunale .

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a deliberare sull' oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO IL D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 che all'art. 10 testualmente recita:

" Art. 10- Convenzioni di Segreteria.

- 1. I Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria.*
- 2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.*
- 3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionata spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi."*

VISTO l'art. 30 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

- "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.*
- Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.*
- Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare tipo.*
- Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti".*

VISTO l'art. 45 del C.C.N.L. sottoscritto il 16 maggio 2001 che testualmente recita:

"Art. 45. retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede di segreteria convenzionata.

- 1. Al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37, comma 1, da a) ad e) in godimento.*
- 2. Al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili.*
- 3. Gli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2 si ripartiscono tra i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione".*

CONSIDERATO che con il Comune di Sarule è stata raggiunta l'intesa per la gestione del servizio di Segreteria comunale in forma associata.

RITENUTO che debba essere utilizzato l'istituto della "Convenzione" previsto dal citato art. 30 del D.Lgs n.267/2000.

RITENUTO, inoltre, come meglio sarà precisato in Convenzione, di individuare nel Comune di Lanusei l'ente Capo convenzione.

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e riportati nel testo della presente deliberazione.

SENTITA l'illustrazione del Presidente, Davide Ferreli, alla quale seguono gli interventi riportati nel verbale della seduta al quale si rinvia.

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, dal seguente esito

Favorevoli n. 7	Contrari n. 1 (Carobbi Silvio Stefano)	Astenuti n. 0
-----------------	---	---------------

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI PROVVEDERE alla gestione del servizio di Segreteria comunale in forma associata con il Comune di Sarule facendo ricorso all'istituto della convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

DI APPROVARE, in ogni sua parte, l'allegato schema di convenzione che, costituito da n. 8 articoli, fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DI RENDERE il presente atto, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi del art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE
	Data, 16/12/2015 L RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONC F.to Sandra Demurtas

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE
	Data, 16/12/2015 IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI F.to Sandra Demurtas

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Davide Ferrelli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/12/2015:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al 06/01/2016, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Lanusei, 22/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LANUSEI ED IL COMUNE DI SARULE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

* * *

L'anno duemilaquindici, addì del mese di nella residenza municipale di Lanusei;

TRA

il Comune di Lanusei, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr. Davide Ferreli, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

il Comune di Sarule, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore -----, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO che

- l'art.30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art.98, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
- l'art.10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, per l'ufficio di segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, (ora Unità di Missione istituita nell'ambito del Gabinetto del Ministero dell'Interno) distaccata per la Sardegna presso la Prefettura di Cagliari, con deliberazione n.150 del 29.07.1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segretario comunale;
- con delibera consiliare del Comune di Sarule n..... del, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il presente schema di convenzione per l'ufficio di segretario comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267 ;
- con delibera consiliare del Comune di Lanusei n. del, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il presente schema di convenzione per l'ufficio di segretario comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina il servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Lanusei e il Comune di Sarule allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale, in persona della Dott.ssa Maria Antonietta Basolu, Segretario Comunale titolare presso la sede di Lanusei.

Art.2

Durata della convenzione

La validità della convenzione decorre dal 1° gennaio 2016, data comunque successiva al riconoscimento della stessa da parte della Prefettura – U.T.G. di Cagliari – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Sardegna.

La scadenza naturale della convenzione viene fissata alla cessazione del mandato dei Sindaci, intendendosi che la stessa mantiene validità sino al termine stabilito con apposite determinazioni assunte con provvedimenti del Consiglio comunale non oltre il 120° giorno successivo alla proclamazione del Sindaco neo eletto.

La convenzione di segreteria potrà essere risolta in qualunque momento per mutuo consenso dei Comuni convenzionati, o anche a richiesta di uno solo di essi che ne faccia istanza con deliberazione consiliare nella quale sarà indicata la decorrenza dello scioglimento;

Dell'avvenuto scioglimento della convenzione deve esserne data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

In caso di scioglimento della convenzione il Segretario Comunale titolare della stessa continuerà a prestare servizio presso il Comune di Lanusei.

Art.3

Orario di servizio del Segretario comunale

Il segretario comunale, nell'ambito dell'assetto organizzativo degli enti convenzionati, assicura la propria presenza in servizio per n. 15 ore settimanali nel Comune di Sarule e per n. 21 ore nel Comune di Lanusei ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi che gli sono affidati da ogni singola amministrazione.

Art.4

Coordinamento e modalità di consultazione

Il Comune di Lanusei è costituito quale Comune capofila della sede convenzionata, assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione dell'ufficio di cui trattasi, tiene la gestione amministrativa e contabile e cura tutti i rapporti con l'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

I Sindaci dei due Comuni si riuniranno periodicamente per consultazioni in merito alla gestione del servizio. In caso d'urgenza, ognuno dei due Sindaci potrà promuovere le riunioni nella propria sede, con preavviso di almeno tre giorni.

Art.5

Trattamento economico e modalità di riparto delle spese

Il Segretario titolare della sede convenzionata ha diritto alla corresponsione della retribuzione aggiuntiva a norma dell'art. 45 del C.C.N.L. sottoscritto in data 16 maggio 2001.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di Sarule, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita sulla base di specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per

una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto.

Le spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico del Comune convenzionato di Sarule, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Lanusei o dalla sede di dimora se più vicina, comprendendo naturalmente anche il viaggio di ritorno.

La retribuzione di risultato spettante al Segretario, in conformità dell'art. 42 del Contratto collettivo Nazionale di lavoro, di importo non superiore al 10% annuo lordo del suo monte salari, verrà corrisposto al medesimo dal Comune di Lanusei entro il mese di marzo dell'anno successivo, secondo la metodologia di valutazione adottata dai singoli enti.

Tutte le spese relative alla convenzione in oggetto, fatta eccezione per il rimborso spese viaggio che restano a carico del comune di Sarule che provvede direttamente alla liquidazione in capo al segretario, vengono ripartite tra i due enti nella misura del 41% a carico del Comune di Sarule e nella misura del 59% a carico del Comune di Lanusei.

Il pagamento degli emolumenti spettanti al Segretario comunale sarà effettuato direttamente dal Comune di Lanusei, il quale curerà anche il pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, stanziando all'uopo le somme relative nel proprio bilancio. Nella parte attiva del bilancio stesso sarà prevista la somma che esso presumerà di riscuotere, a titolo di contributo nella spesa, dall'altro Comune convenzionato.

Il Comune di Lanusei provvederà a compilare e approvare trimestralmente, con determinazione del responsabile dell'area degli affari giuridici ed economici, il rendiconto delle spese sostenute per il servizio di segreteria e unitamente al riparto, lo trasmetterà al Comune di Sarule il quale lo approverà e liquiderà la propria percentuale di spesa, entro il mese successivo, al Comune di Lanusei.

I reclami contro il riparto delle spese per il servizio in convenzione, approvato dal Comune di Lanusei, ente capo-convenzione, dovranno essere trasmessi per iscritto dall'altro Comune entro dieci giorni dal ricevimento della determinazione di approvazione del riparto stesso.

Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita eventualmente l'ex Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art.6

Sostituzione del Segretario

Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario comunale provvederà per ciascun Comune il proprio vicesegretario nominato. In assenza di uno o più vicesegretari dovrà provvedere per l'intera sede convenzionata, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, un segretario comunale supplente o reggente.

Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del Vicesegretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

Art.7

Attribuzioni del Sindaco del Comune capo-convenzione

Il Segretario Comunale, dipendente dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ora Unità di Missione istituita nell'ambito del Gabinetto del Ministero dell'Interno distaccata per la Sardegna presso la Prefettura di Cagliari, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Sarule e Lanusei.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

Art. 8

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di ordinamento delle Autonomie Locali, nonché in materia di ordinamento professionale dei Segretari comunali e provinciali ed alle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria dei Segretari comunali e provinciali.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla competente Sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali ora Unità di Missione istituita nell'ambito del Gabinetto del Ministero dell'Interno distaccata per la Sardegna presso la Prefettura di Cagliari.

La presente convenzione, redatta in doppio originale, verrà registrata solo in caso d'uso.

Letto e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Lanusei

Il Sindaco del Comune di Sarule
